

	S.A.L.T. p.A.	
	TRATTA A15 PARMA – LA SPEZIA	

	GARA N.01/24	
	SERVIZI DI PULIZIA DEI FABBRICATI DI STAZIONE, DELLE CABINE DI ESAGIONE, DEI	
	POSTI DI MANUTENZIONE E DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE AREE DI	
	PARCHEGGIO LUSUOLO SUD, LUSUOLO NORD E CASE PESCI NORD.	
	CIG: B42DC2B70E	

	SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO	
	TRA	
	S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana p.A., con sede e domicilio legale in	
	Camaione (LU), frazione Lido, via Don E. Tazzoli n 9, Codice Fiscale e Partita	
	I.V.A. n. 00140570466 in appresso denominata "Società" o "Committente", in	
	persona dell'Amministratore Delegato....., giusti i poteri a lui conferiti	
	dal Consiglio di Amministrazione del 20/04/2023;	
	E	
	La Società con sede legale in	
, capitale sociale Euro, codice	
	fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di	
 in seguito più brevemente denominato	
	"Appaltatore", in persona del suo ing. /dott.	
, nato a il, munito dei	
	necessari poteri in forza della, dall'altra parte,	
	PREMESSO CHE:	
	1	

- a) la Committente è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (subentrato ad ANAS S.p.A. in data 01/10/2012, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011) dell'Autostrada della Cisa A15 in forza della Convenzione Unica stipulata con ANAS S.p.A. in data 03/03/2010 e divenuta efficace in data 12/11/2010, che avrà scadenza il 31/12/2031;
- b) a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T. o Concedente);
- c) la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n.36/2023 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di cui in epigrafe;
- d) la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione con nota prot. _____ del _____;
- e) per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023;
- f) l'Appaltatore dichiara di essersi recato, prima della sottoscrizione del presente contratto, sui luoghi di esecuzione del servizio e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate e, in particolare, dell'ubicazione, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui l'Appaltatore si è obbligato e sui relativi costi di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito conto nella

	valutazione di convenienza del corrispettivo pattuito con il presente	
	contratto;	
	g) di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla	
	Committente, che considera completa ed esauriente;	
	h) che, ai fini del presente contratto si intende per "Codice", il D. Lgs. 31 marzo	
	2023, n. 36.	
	SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	<u>PREMESSE</u>	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e	
	valgono patto.	
	ART. 2	
	<u>OGGETTO DEL CONTRATTO</u>	
	2.1 Il contratto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni che consistono	
	nella pulizia dei fabbricati di stazione, delle cabine di esazione, dei posti	
	di manutenzione e dei servizi igienici presso le aree di parcheggio di	
	Lusuolo sud, Lusuolo nord e Case Pesci nord.	
	2.2 L'esecuzione dei servizi deve avvenire in base alle indicazioni contenute	
	nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata in	
	gara dall'Appaltatore.	
	ART. 3	
	<u>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</u>	
	La descrizione dei servizi è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto e	
	negli altri elaborati che vengono allegati al presente contratto per farne parte	
	integrante e sostanziale, ivi compresa l'offerta tecnica presentata in gara	
	3	

dall'Appaltatore.

ART. 4

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

4.1 L'importo per il biennio contrattuale, al netto del ribasso del

..... %, è di € (euro

..... e centesimi) di cui, una parte a

canone fisso pari ad € (euro

..... e centesimi) per le

attività dei servizi di pulizia ed una parte a misura per prestazioni di pulizia

straordinarie pari ad € (euro e centesimi

.....), non soggette a ribasso ed € (euro

e centesimi) per gli oneri di sicurezza riferiti ai soli rischi

interferenti.

4.2 E' prevista un'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del

Codice di ulteriori due anni, per una durata complessiva del contratto di

n. 4 (quattro) anni, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal

"Capitolato Speciale di Appalto". L'intenzione della Stazione Appaltante

di esercitare l'opzione di proroga di cui al presente punto verrà

comunicata all'appaltatore a mezzo fax o pec con almeno 20 (venti)

giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale di due anni. In tal

caso, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi,

patti e condizioni del contratto originario senza poter avanzare pretese ad

alcun titolo.

L'importo per il biennio opzionale di cui al presente art. 4.2, al netto del

ribasso del % è di € (euro

..... e centesimi) di cui, una parte a canone fisso

pari ad € (euro e centesimi)

per le attività dei servizi di pulizia ed una parte a misura per prestazioni di

pulizia straordinarie pari ad € (euro e

centesimi), non soggette a ribasso ed €

(euro e centesimi) per gli oneri di sicurezza

riferiti ai soli rischi interferenti.

4.3 Gli importi di cui sopra sono costituiti da una parte relativa ai costi fissi a forfait e da una parte relativa ai costi variabili (relative alle attività di pulizia straordinarie che saranno effettivamente eseguite). Si precisa, pertanto, che l'importo contrattuale alla scadenza potrà variare in meno in relazione alla quantità di pulizia straordinarie che saranno effettivamente eseguite, senza che l'Appaltatore possa, per tale motivo, pretendere compensi aggiuntivi, risarcimenti o indennizzi.

4.4 Al presente appalto trova inoltre applicazione l'art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante si riserva dunque la facoltà, al termine della durata contrattuale, di disporre la proroga del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle successive procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. Anche in tal caso l'appaltatore è tenuto, senza poter vantare alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter sollevare riserve o contestazioni, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario.

4.5 In caso di inadempienza dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere,

anche senza necessità di provvedimenti cautelativi dell'Autorità Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell'art. 119, comma 8 del Codice.

ART. 5

SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ

I servizi oggetto del presente contratto sono interamente riconducibili al seguente CPV 90911000-6.

ART. 6

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA -

ANTICIPAZIONE

Durante l'esecuzione del servizio, alla scadenza di ogni fine mese di calendario dalla data di avvio del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del contratto redige, entro 45 giorni, lo stato di accertamento attività (S.A.AT.). Entro tale termine vengono, altresì, emessi i relativi attestati di pagamento, al netto del ribasso offerto, della ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e qualora ricorrano i presupposti, delle penali e dei costi sostenuti dalla Committente per far eseguire le attività per le quali l'Appaltatore si sia reso inadempiente.

All'emissione dell'attestato di pagamento l'Impresa potrà emettere regolare fattura, la quale sarà pagata dalla Società entro 60 gg. data fattura fine mese mediante bonifico bancario ove gli Enti competenti non abbiano comunicato alla Società eventuali inadempienze.

Il pagamento degli oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze, così come quantificati in contratto, sarà effettuato all'inizio di ogni periodo contrattuale (biennio iniziale ed eventuale biennio di rinnovo), in occasione dell'emissione del primo stato di accertamento attività relativo al periodo considerato (biennio iniziale ed eventuale biennio di rinnovo).

Al di fuori dei casi di pagamento diretto di cui al comma 11 dell'art. 119 del Codice, è necessario, oltre alle previsioni dello stesso art. 119, per il pagamento delle fatture:

-l'avvenuta acquisizione da parte della Committente di una dichiarazione resa dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti che hanno eseguito delle prestazioni nel S.A.A.T. in fase di liquidazione, con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti;

-l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità delle imprese e degli eventuali subappaltatori/subcontraenti/fornitori/consorziati/ecc., che hanno eseguito delle prestazioni nel S.A.A.T. in fase di liquidazione.

Dopo l'acquisizione di quanto sopra l'Appaltatore potrà emettere regolare fattura, la quale sarà pagata dalla Committente entro 60 gg. data fattura fine mese mediante bonifico bancario esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dal medesimo Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Appaltatore. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in

relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. indicato nei documenti contrattuali.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

6.1 Anticipazione

L'anticipazione è pari al 20 per cento dell'importo del contratto pari a € _____ e viene erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, accertata dal Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma della prestazione.

ART. 7

REVISIONE PREZZI

E' prevista la facoltà di revisione dei prezzi contrattuali, come disciplinata dall'art. 60 del Codice.

In particolare, qualora nel corso di esecuzione delle prestazioni, decorso il primo anno di Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nei limiti dell'80% (ottanta per cento) della variazione,

in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La revisione di cui al presente comma deve essere richiesta per iscritto all'Appaltatore, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione degli indici che rilevano un costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) sul portale istituzionale dell'ISTAT.

ART. 8

CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

8.1 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di aver esaminato tutti gli elaborati allegati al contratto, di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che considera completa ed esauriente e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati.

8.2 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere pienamente edotto, in relazione alle tipologie dei servizi previsti, per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, (distanze e capacità), delle condizioni ambientali dei luoghi, delle interferenze, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere e di quant'altro occorrente alle fasi esecutive e in genere, delle condizioni generali e particolari esistenti che possono influire direttamente od indirettamente sull'esecuzione del servizio e sui relativi costi, che quindi

dichiara di aver tenuto debito conto nella valutazione di convenienza del corrispettivo pattuito con il presente contratto.

8.3 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa.

8.4 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati, nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti, sia dello Stato che degli Enti locali, impongono a tal fine e pertanto, dichiara di impegnarsi ad ottemperarvi e ad uniformarsi ad essi.

8.5 In nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, condizioni generali e particolari comprese quelle indicate al punto 8.2., 8.3. e 8.4., note all'Appaltatore o da esso conoscibili a fronte dell'analisi degli elaborati messi a disposizione dell'Appaltatore prima d'ora e delle condizioni oggettive dei luoghi e della tipologia di prestazioni da eseguire, potranno essere addotte quale motivazione per la proposizione di riserva o comunque richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento dei servizi, riconoscendo l'avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali.

8.6 L'Appaltatore dichiara di garantire, per tutta la durata del presente contratto, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, delle macchine e delle

attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione dei servizi, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi.

8.7 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza.

ART. 9

AVVIO DEL SERVIZIO

9.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Progetto, comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve trovarsi dare avvio all'esecuzione del servizio.

9.2 Contestualmente all'avvio del servizio verrà redatto regolare verbale dalla cui data decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione.

ART. 10

DURATA DEI SERVIZI – PROROGA

10.1 La durata del servizio è di anni due decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

10.2 È prevista un'opzione di proroga di ulteriori anni 2 (due), ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, agli stessi prezzi, patti e condizioni secondo quanto indicato al precedente articolo 4; in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto si applica il comma 11 del predetto art. 120.

ART. 11

ORDINI DI ESECUZIONE

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della

gestione dell'appalto, con le modalità previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - PERSONALE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine sui luoghi di esecuzione del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore è tenuto a nominare un proprio rappresentante presso i siti di esecuzione del servizio, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Committente ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al quale vengono comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

ART. 13

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

13.1 Per l'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in

.....

ART. 14

POLIZZE DI GARANZIA

L'Appaltatore, come previsto dall'art.10.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, prima della sottoscrizione del contratto ha costituito ai sensi dell'art. 117 del Codice, una "garanzia definitiva".....

L'Appaltatore ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del Codice deve costituire e consegnare almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio una polizza assicurativa che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi

nel corso dell'esecuzione dei servizi.

La polizza assicurativa da costituirsi deve coprire l'importo del contratto e deve assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi; il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro.

ART. 15

SUBAPPALTI

15.1 Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti dall'Appaltatore, l'affidamento in subappalto è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell'art. 119 del Codice, con l'osservanza di quanto previsto dal Capitolato Speciale e dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso.

15.2 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

ART. 16

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

16.1 Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Committente ha redatto un documento sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguito il servizio, elaborando uno specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

16.2 L'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni deve consegnare alla

Committente un proprio Documento di sicurezza dei lavoratori, riferito agli ambienti in cui deve operare.

16.3 Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituiscono, previa formale costituzione in mora, causa di risoluzione del contratto.

16.4 L'Appaltatore e il Direttore dell'Esecuzione del contratto vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme di sicurezza.

ART. 17

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI

ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

17.1 L'Appaltatore è tenuto nell'esecuzione dell'appalto, ad avvalersi, direttamente o indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato ed idoneo rispetto all'attività da svolgere. La Committente si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l'allontanamento del personale che non risultasse in regola.

17.2 L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio nonché, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del Codice a garantire che al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

17.3 L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

17.4 L'Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori/subcontraenti l'impegno da parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti.

17.5 L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

17.6 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice e dal disciplinare di gara.

ART. 18

VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTO DEL SALDO

La verifica di conformità avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Allegato II.14 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo è da effettuarsi all'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo.

ART. 19

PENALI

Qualora l'Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nelle prescrizioni tecniche, potrà essere applicata una penale fino al 5% del corrispettivo mensile in ragione della gravità dell'inadempimento.

Qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, il Committente potrà pretendere dalla Ditta la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso.

Qualora la Ditta non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività richieste dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, il Committente potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all'Appaltatore i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari, all'atto del pagamento successivo alla relativa comunicazione di applicazione delle penali. L'Appaltatore potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro sette giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte della Committente;

trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'Impresa decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore

ART. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi previsti dal Contratto e dall' art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, la Committente, fatta salva l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 122 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento del danno. Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

ART. 21

RECESSO DAL CONTRATTO

La Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 123 del Codice, di recedere unilateralmente in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.

ART. 22

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

22.1 L'Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta tecnica,

che viene allegata al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

22.2 L'inadempimento o il ritardo rispetto alle tempistiche di esecuzione, anche soltanto di una delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta tecnica e con la sottoscrizione del presente contratto, è considerato grave inadempimento contrattuale e pertanto, dà facoltà alla Committente di procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 122 del Codice.

22.3 Gli ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali al quale si rimanda.

ART. 23

ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

23.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare ogni normativa in materia ambientale e in particolare, a provvedere al reimpiego dei materiali risultanti dalle attività (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati che sono di proprietà dello stesso.

23.2 L'Appaltatore deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di

tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei servizi.

23.3 Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, pertanto, l'Appaltatore, edotto delle soggezioni di cui al presente articolo, le accetta espressamente, così come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel corrispettivo complessivo dell'appalto, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d'esecuzione.

23.4 Restano anche ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le soggezioni in materia di gestione di rifiuti e di tutela ambientale richiamate nell' art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 24

DANNI

24.1 Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere accertato in contraddittorio con apposito verbale. L'indennizzo e le relative modalità sono disciplinati dall'art. 26.1 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

24.2 L'Appaltatore è responsabile per i danni di qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza dell'esecuzione del contratto dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi, pertanto, manleva espressamente

la Committente in tal senso.

ART. 25

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

In particolare, è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

Devono essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell'Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

Tutti i documenti ed in particolare, le fatture emesse dall'Appaltatore devono contenere l'indicazione del CIG.

A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Appaltatore, tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

L'Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo,

prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto capoverso del presente articolo, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore deve altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR

445/00.

In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Appaltatore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 26

SPESE E REGIME FISCALE

26.1 L'Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

26.2 Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Appaltatore.

26.3 L'Appaltatore dichiara di essere iscritta all'Ufficio IVA di

ART. 27

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

Il Foro competente è quello di Lucca, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 28

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

28.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, la Committente e l'Appaltatore convengono che i dati personali da ciascuno acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto contrattuale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge. I dati personali saranno trattati in modo lecito, nel rispetto di principi di correttezza e riservatezza in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

28.2 Tali dati potranno essere comunicati a terzi nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto contrattuale.

28.3 La Committente e l'Appaltatore hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalle norme vigenti in materia:

- per la Committente _____ ;
- per l'Appaltatore _____ .

ART. 29

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001 e s.m.i.

29.1 L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo ASTM S.p.A. adottato anche dalla controllata Salt p.a. e pubblicato sul sito aziendale www.salt.it, di cui dichiara di aver preso ampia visione.

29.2 L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

29.3 L'Appaltatore, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti nel corso dell'esecuzione del presente contratto nei confronti di altri consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Analogamente, l'Appaltatore si impegna a osservare la Politica dei Diritti umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di condotta dei fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di Salt p.a. all'indirizzo <https://www.salt.it/codice-etico/>. Il mancato rispetto della Policy Anticorruzione, delle Policy "Politica Diritti Umani" e "Codice di Condotta dei Fornitori" sarà considerato dalla Committente giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale.

Art. 30

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E ALLEGATI

Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, dei quali l'Appaltatore dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) D.U.V.R.I.;
- 3) Offerta Tecnica presentata in gara dall'Appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

La Committente	L'Appaltatore
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto", - 4. "Importo contrattuale e ribasso", - 6. "Contabilizzazione dei servizi, pagamenti e ritenute di garanzia", - 7. "Revisione dei prezzi", - 8. "Conoscenza e compensazione delle condizioni di esecuzione", - 10. "Durata dei servizi – proroga – rinnovo", - 14. "Polizze di garanzia", - 16. "Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro", - 17. "Obblighi dell'Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto", - 18. "Verifica di conformità e pagamento del saldo", - 19. "Penalità per ritardi e per mancate o difformi prestazioni", - 20. "Risoluzione del contratto", - 21. "Recesso dal contratto per volontà della Committente", - 22. "Oneri a carico dell'Appaltatore", - 23. "Oneri dell'Appaltatore in materia ambientale", - 24. "Danni da forza maggiore", - 25. "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari", - 27. "Definizione delle controversie", - 29. "Ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.", - 30. "Documentazione contrattuale ed allegati".

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

L'appaltatore